

3.1. La presentazione delle liste testimoniali

Nella dinamica del processo accusatorio, l'escussione testimoniale si appalesa come il metodo principe di formazione della prova nel contraddittorio; a tal fine, le parti *“che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame”* (art. 468 c. 1 c.p.p.).

L'anticipato deposito della lista testimoniale mira non soltanto a consentire al giudice un'accurata **programmazione delle attività dibattimentali**, ma soprattutto ad attuare la *discovery processuale della piattaforma probatoria* che ciascuna parte intende porre a fondamento della propria pista argomentativa, sì da consentire alle altre parti di efficacemente dedurre in argomento. Difatti, ai sensi del successivo art. 493 c.p.p., ciascuna parte può formulare specifiche richieste di prova all'inizio dell'istruzione dibattimentale, richieste che inevitabilmente si correlano alla consultazione delle liste testimoniali precedentemente depositate dalle altre parti; ed inoltre, nel corso dell'istruzione dibattimentale, le parti potranno con maggiore efficacia impostare la propria strategia anche nell'ambito del controesame dei dichiaranti citati dalle altre parti.

Le liste, ai sensi del comma in discorso, devono contenere l'indicazione di **testimoni, periti e consulenti tecnici**, oltre che degli **imputati connessi e collegati**: sono ovviamente escluse le parti private, in quanto le stesse possono non consentire all'esame.

Per ciascun soggetto chiamato a deporre in dibattimento, inoltre, devono essere puntualmente indicate le **circostanze sulle quali verterà l'esame**, allo scopo di consentire al giudice di **valutare la pertinenza** della fonte di prova con il processo e di permettere alle altre parti di **articolare prova contraria** sulle medesime circostanze.

A seguito del deposito, il giudice opera un **vaglio di ammissibilità** sulle liste, i cui paradigmi sono scolpiti dal secondo comma dell'art. 493 c.p.p., a mente del quale il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., escludendo le testimonianze **vietate dalla legge** e quelle **manifestamente sovrabbondanti**. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive

udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova.

La cristallizzazione delle liste testimoniali vale infine ad **evitare** che i soggetti ivi indicati possano essere sottoposti all'assunzione di **sommariе informazioni** ad opera delle altre parti che non abbiano provveduto alla richiesta di ammissione, onde **garantire** la **spontaneità** e la **genuinità** della successiva acquisizione della prova (art. 430-bis c.p.p.).

3.1.1. Il diritto alla controprova

Il quarto comma dell'art. 468 c.p.p. opera un'innequivocabile funzione di riequilibrio dei contributi conoscitivi astrattamente offerti dalle parti nel corso dell'istruzione dibattimentale, garantendo a ciascuna il **diritto alla controprova**. Infatti, viene sancito che *"in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento"*.

L'esercizio del diritto alla controprova deve essere esercitato al momento delle richieste di prova (art. 493 c.p.p.) e deve porsi in specifica correlazione critico funzionale con la prova dedotta dalla controparte.

3.1.2. Il diritto alla prova ex adverso

Una particolare sottocategoria della prova contraria è la c.d. **prova ex adverso**, ossia quella peculiare prova (prevalentemente di tipo dichiarativo) la cui **rilevanza** si manifesta in un **momento successivo** rispetto alla richiesta e all'ammissione delle prove, allorché l'ingresso di un certo dato nel processo rende *ex post* **rilevante** una prova prima non rilevante.

Si pensi, ad esempio, alle affermazioni di un testimone il quale, interrogato dalle parti (per lo più in sede di controesame), renda dichiarazioni su un elemento all'apparenza secondario ma che, alla luce di quanto affermato, abbisogna di ulteriori chiarimenti che un altro soggetto, originariamente non indicato come teste, possa fornire. In questo caso, la parte interessata all'approfondimento può legittimamente richiedere al giudice l'ingresso del nuovo strumento di prova (quantomeno nelle forme dell'art. 507 c.p.p.). Siffatto ingresso rende effettivo il diritto del contraddittorio e la previsione costituzionale dell'oralità, giacché la possibilità di confronto dialettico su tutti i temi rilevanti per la decisione finale carica di significato la parità delle parti ed evita

pronunce eccessivamente scollate dalla realtà fenomenica, agevolando quella ricerca della verità (v. par. 1) alla quale l'ordinamento processuale s'ispira.

3.2. *L'assunzione delle prove non rinviabili*

Talvolta accade che, nel lasso temporale intercorrente fra l'emanazione del decreto che dispone il giudizio e l'apertura del dibattimento, occorra assumere un determinato mezzo di prova che, in ragione di circostanze sopravvenute e non preventivabili *ex ante*, potrebbe andare perso con il decorso del tempo.

Qualora ricorra uno di questi casi (elencati dall'art. 392 c.p.p. in materia di incidente probatorio), il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (art. 467 c.p.p.). Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento, costituendo per tale via utile materiale per la decisione finale.

Per tutti gli altri profili, la norma fa rinvio ai casi previsti e disciplinati dall'art. 392 c.p.p., ai quali si rimanda (v. sub IV.8.).

3.3. *Le indagini integrative*

Al fine di rendere effettiva la parità fra accusa e difesa nella dialettica processuale, l'art. 430 c.p.p. prevede la possibilità per le parti di svolgere **indagini integrative** successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, *ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento*. Tuttavia, gli atti da compiere non devono prevedere il rispetto del contraddittorio (ossia la "*partecipazione dell'imputato*", come dice la norma), perché la sussistenza di tale esigenza rende imprescindibile l'acquisizione dell'atto nelle forme dell'articolo 467 c.p.p. Resta ferma una forma di contraddittorio eventuale e differito, perché ciascuna parte ha facoltà di visionare ed estrarre di copia della documentazione integrativa depositata.

3.4. *La costituzione delle parti*

Il **controllo della regolare costituzione delle parti**, che spetta al presidente del collegio ai sensi dell'art. 484 c.p.p., rientra temporalmente

nel novero degli atti preliminari al dibattimento (e precisamente nei c.d. *atti introduttivi*); di particolare rilievo è la previsione dell'art. 79 c.p.p., a mente della quale è in questo momento processuale che la persona offesa dal reato, che abbia subito un danno dal comportamento delittuoso, ha l'ultima possibilità di costituirsi parte civile, pena la decadenza.

3.4.1. L'imputato

In virtù del rinvio contenuto al comma 2-*bis* dell'art. 484 c.p.p., la disciplina dell'**assenza** dell'imputato (già **contumacia**) prevista dagli artt. 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. per la fase dell'udienza preliminare (v. sub VI.6.1.) si applica anche all'udienza dibattimentale.

La partecipazione dell'imputato al processo, che rimane una **libera scelta**, incontra però un **limite** ai sensi dell'art. 490 c.p.p., a mente del quale *“il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame”*. Tale presenza coattivamente imposta, tuttavia, non vale a sanare un'eventuale nullità del giudizio discendente dalla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

3.4.2. Il difensore

Il capoverso dell'art. 484 c.p.p. dispone che *“qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97, comma 4”*. Con tale disposizione viene reso effettivo in ogni momento il diritto di difesa in capo all'imputato. Infatti, qualora il presidente ravvisi la regolarità degli avvisi e non risulti che l'assenza del difensore sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento (debitamente comunicato), *designa come sostituto un altro difensore iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio che sia immediatamente reperibile*.

La figura del difensore d'ufficio è caratterizzata dalla **necessarietà** e dalla **residualità**, in quanto il legale d'ufficio non può rifiutarsi di prestare la propria opera, ma cessa dalle funzioni non appena venga nominato un difensore di fiducia oppure una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione del difensore d'ufficio o di fiducia già nominato.

3.4.3. *La parte civile*

Come detto poc'anzi, è al momento degli atti introduttivi al dibattimento che il difensore della parte civile, munito di procura speciale, può costituirsi in giudizio mediante deposito della costituzione in cancelleria o in udienza (evenienza che si verifica spesso nella prassi) ovvero mediante notificazione fuori udienza diretta a tutte le altre parti (art. 78 c.p.p.).

Il codice sanziona la costituzione di parte civile avvenuta successivamente al termine ex art. 468 c. 1 c.p.p. del deposito delle liste testimoniali: in tal caso, la parte civile non può avvalersi di tale facoltà, pena uno sfasamento della tempistica processuale incompatibile con la corretta instaurazione del dibattimento (art. 79 c.p.p.).

3.5. *Le questioni preliminari*

La proposizione di eventuali **questioni preliminari** al dibattimento segue logicamente la fase della costituzione delle parti, in quanto il solo rispetto assoluto del contraddittorio abilita il presidente ad ulteriormente procedere nell'introduzione del dibattimento, consentendo a tutte le parti di eventualmente interloquire su alcuni aspetti prodromici all'istruzione dibattimentale vera e propria.

Trattandosi di questioni ad efficacia limitata e dall'incidenza indiretta rispetto al *thema decidendum*, il codice di rito (art. 491 c. 3, 4 e 5 c.p.p.) prevede che la relativa discussione sia contenuta entro **ragionevoli limiti temporali**, il che si ottiene in diversi modi:

- 1) abilitando alla discussione **un solo difensore** per ciascuna parte privata;
- 2) **vietando l'effettuazione di repliche;**
- 3) **attribuendo un incisivo potere di direzione e controllo al presidente, il quale** invita le parti ad attenersi strettamente al contenuto della questione da illustrare, evitando quindi che l'esposizione di una questione preliminare si tramuti in una vera e propria discussione finale;

Il presidente decide le questioni preliminari **immediatamente** e con **ordinanza**.

Oggetto delle questioni preliminari sono:

- 1) la **competenza** per materia o per connessione del giudice;
- 2) le **nullità**;

- 3) l'**intervento delle parti private** diverse dall'imputato;
- 4) il **contenuto del fascicolo**;
- 5) la **riunione o separazione** dei giudizi.

3.6. Il proscioglimento predibattimentale

Al fine di evitare la celebrazione di un dibattimento inutile, l'art. 469 c.p.p. prevede che la fase degli atti preliminari al dibattimento possa concludersi senza il naturale passaggio alla fase successiva se **l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita** ovvero se il **reato è estinto** e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento. In tali casi, infatti, il giudice, sentiti in camera di consiglio il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile (ma ricorribile per cassazione) di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

Il comma 1-bis dell'art. 469 c.p.p. consente di pronunciare il proscioglimento predibattimentale anche quando l'imputato non è punibile per la particolare tenuità del fatto commesso ai sensi dell'art. 131-bis c.p. In questa ipotesi non è necessaria la non opposizione della persona offesa, essendo sufficiente che questa sia sentita, se compare.

L'unico limite processuale all'applicabilità del proscioglimento predibattimentale è dato dalla clausola di salvezza contenuta nell'*incipit* della norma (che fa salvo l'art. 129 c.p.p.), laddove l'evidente sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, accertabile *ictu oculi* dal giudice chiamato alla celebrazione del dibattimento, risulta ostativa alla pronuncia ex art. 469 c.p.p., dovendosi privilegiare, in ossequio al *favor rei*, la declaratoria di non colpevolezza all'esito della fase dibattimentale.

4. L'istruzione dibattimentale

Terminata la verifica della regolare costituzione delle parti e la trattazione delle eventuali questioni preliminari, il presidente può dichiarare aperto il dibattimento (art. 492 c.p.p.). La fase dell'**istruzione dibattimentale**, che si chiude con la discussione finale, rappresenta il vero cuore del processo penale, nel quale si costruiscono grazie alla dialettica delle parti gli argomenti e le prove sulla base dei quali il giudice è infine chiamato ad emettere la propria decisione.

4.1. L'apertura del dibattimento e le richieste di prova

Dopo la formale lettura dell'imputazione, con la quale si fissa in maniera tendenzialmente definitiva l'oggetto del processo, le parti regolarmente costituite indicano al giudice i fatti che intendono provare e **chiedono le prove** a ciò necessarie (art. 493 c. 1 c.p.p.), in modo da consentire all'organo giudicante di ponderare la rilevanza e la pertinenza delle prove richieste.

Durante le richieste il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari (art. 493 c. 4 c.p.p.), il cui ingresso nel dibattimento è normalmente precluso salvo eccezioni tassativamente previste.

La norma in esame prevede un **ordine espositivo immodificabile** (*pubblico ministero, difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato*) che pone **alla fine il difensore dell'imputato** in modo da consentendogli di approntare la difesa sulla scorta del complessivo argomentare probatorio che il pubblico ministero e le altre parti private intendono mettere in campo.

La *discovery* si completa poi a seguito delle **richieste "a prova contraria"**, che ciascuna parte contestualmente può presentare dopo aver opportunamente consultato le liste testimoniali avverse, che sono state depositate nei sette giorni precedenti all'apertura del dibattimento (art. 468 c.p.p.).

A questo punto, il tema del processo può dirsi cristallizzato (salvo alcuni incidenti procedurali, su cui si dirà a breve).

4.2. Il principio dispositivo della prova

Il codice di procedura penale, seppur con qualche temperamento, mostra di accettare il **principio dispositivo della prova** (di stampo prettamente processualcivilistico), in ossequio al quale l'iniziativa probatoria officiosa assume un ruolo del tutto residuale, al mero scopo di integrare il quadro probatorio edificato dalle parti del processo (si veda, ad esempio, il disposto dell'art. 507 c.p.p.). La terzietà del giudice è così fatta salva.

Viene in rilievo il basilare disposto dell'art. 190 c.p.p., secondo il quale *"le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio"*.

Il **divieto legale** e la **manifesta superfluità** o **irrilevanza** costituiscono pertanto gli unici limiti all'ingresso delle prove nel dibattimento (v. *amplius* sub III.4.).

Unitamente all'art. 190 c.p.p., anche il successivo art. 190-bis c.p.p., alla cui lettura si rinvia, funge da criterio guida per l'ammissione delle prove *nell'ambito dei procedimenti per determinati reati gravi*.

4.2.1. L'acquisizione concordata

Il principio del contraddittorio nella formazione della prova ha carattere dispositivo, potendo l'imputato acconsentire a che *l prova non abbia luogo in contraddittorio* (art. 111 Cost.).

In particolare, il consenso dell'imputato – da esprimersi in maniera inequivoca – fonda il presupposto dell'**acquisizione concordata** degli atti d'indagine, disciplinata dal terzo comma dell'art. 493 c.p.p. secondo il quale *“le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva”*.

4.2.2. L'ammissione tardiva

Il capoverso dell'art. 493 c.p.p. consente alle parti di richiedere l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 c.p.p. quando **dimostrano di non averle potute indicare tempestivamente**. La valutazione *de qua* è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale non è vincolato da criteri tassativi di impossibilità attinenti alla novità delle emergenze probatorie acquisite, ma può considerare qualsiasi circostanza, anche relativa a situazioni soggettive od occasionali, che abbia determinato la tardività nell'allegazione delle prove.

4.2.3. L'ordinanza ammissiva delle prove

Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove (art. 495 c.p.p.). L'eventuale ordinanza reiettiva può essere impugnata assieme all'impugnazione della sentenza.

Il capoverso della disposizione riconosce alle parti il c.d. **diritto alla controprova** che, sebbene non sottoposto al limite temporale stabilito dall'art. 468, c. 1 c.p.p. per le prove c.d. dirette, deve essere esercitato non

oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento e deve porsi in specifica correlazione critico-funzionale con la prova dedotta dalla controparte.

Va detto che la decisione iniziale del giudice non scolpisce in modo definitivo l'ampiezza della prova dibattimentale.

Il comma 4 dell'art. 495 c.p. dispone infatti che nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice decide con ordinanza sulle **eccezioni** proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può **revocare** con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

4.2.4. *La rinuncia alla prova*

In ossequio al principio del contraddittorio ed alla connessa libera disponibilità della prova, il codice consente la rinuncia "soggettiva" delle parti alle prove già ammesse.

Il comma 4-bis dell'art. 495 c.p.p. dispone, infatti, che nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

4.3. *Le nuove contestazioni*

Gli sviluppi dell'istruzione dibattimentale possono rendere necessaria una **modificazione dell'imputazione** originaria. A tale esigenza rispondono le regole contenute nel Capo IV del Libro VII del codice dedicato alle *nuove contestazioni*.

In presenza di una **nuova contestazione**, le garanzie dell'imputato sono assicurate innanzitutto dalla possibilità di fruire di un **termine per la difesa**.

L'art. 519 c.p.p., infatti, prevede che "*nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518, comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni*".

La norma citata abilita pertanto l'imputato ad un rinvio a nuova udienza, mediante il quale valutare la portata delle nuove accuse mosse dal

pubblico ministero ed impostare la migliore linea difensiva, eventualmente richiedendo l'ingresso di nuove prove nel dibattimento ex art. 507 c.p.p.

Se l'imputato è assente, le nuove contestazioni raggiungono il loro scopo mediante la notificazione del verbale di udienza per estratto, effettuata a cura della cancelleria del giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 520 c.p.p.).

Un'ulteriore modalità di tutela dell'imputato è poi rappresentata dalla sanzione della **nullità** che l'ordinamento commina per l'inosservanza della disciplina in esame. Infatti, l'art. 522 c.p.p. prevede che *"l'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante"*.

Il catalogo delle nuove contestazioni si apre con la contestazione di un *fatto diverso* (art. 516 c.p.p.), quindi con la contestazione di un *fatto nuovo* (art. 518 c.p.p.) ed infine con la contestazione c.d. *suppletiva* (art. 517 c.p.p.).

4.3.1. Il fatto diverso

L'art. 516 c.p.p. prevede che *il pubblico ministero modifichi l'imputazione e proceda alla relativa contestazione se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartiene alla competenza di un giudice superiore*.

Un **fatto** può definirsi **diverso**, ai sensi della norma in discorso, qualora alcune modalità concrete si siano svolte in maniera differente rispetto alla contestazione. Procedendo alla sua modifica, il pubblico ministero conferisce il crisma dell'ufficialità al differente addebito elevato all'imputato, il quale è messo in condizione di difendersi dalla diversa accusa mossa a suo carico.

Il comma 1-*bis* delinea un'immediata decadenza per la parte che non eccepisca l'**incompetenza "sopravvenuta"** del giudice adito, verificatasi a seguito della nuova contestazione (subito dopo di essa ovvero, in caso di sospensione del dibattimento, all'esito della stessa). *Idem* dicasi qualora la contestazione faccia scaturire un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare (comma 1-*ter*).

Per quanto riguarda l'**accesso ai riti premiali** conseguente alla contestazione dibattimentale di un fatto diverso, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, per contrasto

con gli artt. 3 e 24 c. 2 Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di:

- 1) proporre domanda di **oblazione** ai sensi degli artt. 162 e 162-bis c.p. (Corte cost., sent. n. 530/1995);
- 2) richiedere l'**applicazione della pena** a norma dell'art. 444 c.p.p., sia quando i fatti che formano oggetto degli addebiti contestati durante la fase del giudizio sono emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale (c.d. **contestazione "fisiologica"**) (Corte cost., sent. n. 206/2017), sia quando i predetti fatti già risultavano dagli atti al momento di esercizio dell'azione penale (c.d. **contestazione "tardiva"** o **"patologica"**) oppure la richiesta di accesso al rito premiale **era già stata avanzata** relativamente alle originarie imputazioni (Corte cost., sent. n. 265/1994);
- 3) richiedere il **giudizio abbreviato** relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, sia in caso di contestazioni dibattimentali **"patologiche"** (Corte cost., sent. n. 333/2009), sia con riferimento alle contestazioni **"fisiologiche"** (Corte cost., sent. n. 273/2014).
- 4) **richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova (Corte cost., sent. n. 14/2020).**

4.3.2. Il fatto nuovo

Mentre con la contestazione di un fatto diverso il perimetro entro il quale si muove l'accusa rimane sostanzialmente invariato e l'imputato non può che subire tale attività unilaterale del pubblico ministero, la situazione risulta differente con riguardo alla contestazione di un **fatto nuovo**.

Difatti, secondo l'art. 518 c.p.p., se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio, il pubblico ministero deve procedere nelle forme ordinarie.

Tuttavia, il capoverso della norma consente al Pubblico Ministero la contestazione del fatto nuovo **nella stessa udienza** in cui è emerso se ricorrono **tre condizioni**:

- 1) deve trattarsi di un **reato procedibile d'ufficio**;
- 2) l'imputato deve prestare il proprio **consenso** alla contestazione (il che, implicitamente, ne presuppone la presenza in udienza);
- 3) il presidente (ovvero al giudice monocratico) deve **autorizzare** la contestazione avendo riguardo alla speditezza del procedimento.